



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano
Via Conservatorio, 12 - 20122 Milano - tel.+39 027621101

Milano, 30 aprile 2019

Prot. n. 2625

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010, con particolare riferimento all'articolo 13 "Direttore";
- VISTO che in data 31 ottobre 2019 avrà naturale scadenza il mandato dell'attuale Direttore del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, in precedenza nominato, per il triennio accademico 2016/2019, con Decreto del Ministero del 19 ottobre 2016, n. 804;
- VISTO il "Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Milano" allegato n. 2 del presente decreto;
- VISTO il decreto prot. n. 2622 del 30 aprile 2019 che ha annullato il precedente decreto prot. n. 2562 del 23 aprile 2019;
- SENTITO il Consiglio Accademico in data 17 aprile 2019;

DECRETA

Art. 1 Indizione delle elezioni e votazioni

1. Ai sensi dell'art. 13 "*Il Direttore*" del vigente Statuto (allegato 1) sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano (di seguito solo Conservatorio), relativamente al triennio accademico 2019/2022.
2. Le votazioni si terranno, presso la sede del Conservatorio di Milano (via Conservatorio 12, Milano), per tre giorni lavorativi consecutivi, **dal 5 al 7 giugno 2019**.
3. In caso di necessità il secondo turno di votazione (ballottaggio) si terrà nei giorni **dal 17 al 19 giugno 2019**.
4. Il seggio elettorale avrà luogo presso la sala riunioni adiacente alla Direzione del Conservatorio, nella sede di via Conservatorio 12 a Milano.
5. Il seggio elettorale sarà aperto, nei giorni sopra indicati, dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Art. 2 Commissione elettorale

La Commissione elettorale verrà nominata secondo le previsioni dell'articolo 5 "*Commissione Elettorale*" del "*Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Milano*" (allegato 2).

Art. 3 Candidature

1. Possono candidarsi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 5, del vigente Statuto del Conservatorio.

2. Le candidature devono improrogabilmente pervenire **entro il termine perentorio** (pena esclusione) **delle ore 13.00 del 10 maggio 2019**, corredate di:
 - a) candidatura comprensiva dell'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 13, comma 5 dello Statuto (deve essere firmata dal/dalla candidato/a);
 - b) programma elettorale (deve essere firmata dal/dalla candidato/a);
 - c) curriculum (deve essere firmata dal/dalla candidato/a);
 - d) copia di un documento di identità in corso di validità;
3. A pena di esclusione i documenti sopra indicati con le lettere a), b) e c) devono essere firmati dal/dalla candidato/a. Non potranno essere accettate candidature prive di firma, incomplete o pervenute successivamente alla predetta scadenza.
4. Le candidature, comprensive degli allegati richiesti, possono essere trasmesse al Conservatorio di Milano secondo le seguenti modalità:
 - a) **Tramite Pec**: inviare la documentazione richiesta (previa scansione in formato PDF) scrivendo all'indirizzo conservatoriomilano@pec.it, indicando il seguente oggetto: "Candidatura Direttore 2019/2022";
 - b) **Tramite posta elettronica non certificata**: inviare la documentazione richiesta (previa scansione in formato PDF) scrivendo all'indirizzo protocollo@consmilano.it, indicando il seguente oggetto: "Candidatura Direttore 2019/2022";
 - c) **Consegna a mano**: consegnare la documentazione richiesta direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio, ubicato nella sede di via Conservatorio 12 a Milano; la consegna a mano è possibile nei soli giorni/orari di apertura del Conservatorio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, esclusi i festivi; la documentazione richiesta deve essere consegnata all'interno di una busta recante il nominativo del mittente e l'indicazione: "Candidatura Direttore 2019/2022".

Art. 4 Elettorato passivo

1. L'elenco dell'elettorato passivo dovrà essere pubblicato entro il giorno **13 maggio 2019**. La pubblicazione avverrà mediante l'albo e il sito internet istituzionale del Conservatorio.
2. Entro il terzo giorno dalla pubblicazione dell'elenco dell'elettorato passivo sarà possibile presentare reclamo scritto attraverso le modalità di trasmissione indicate al comma 4 dell'articolo 3. Il reclamo dovrà essere indirizzato alla Commissione elettorale.
3. Entro il quinto giorno dalla pubblicazione dell'elenco dell'elettorato passivo la Commissione elettorale dovrà esprimersi in merito ai reclami eventualmente pervenuti.

Art. 5 Elettorato attivo

1. L'elenco dell'elettorato attivo verrà definito ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, dell'articolo 13 del vigente Statuto del Conservatorio.
2. L'elenco dell'elettorato attivo dovrà essere pubblicato entro il giorno **13 maggio 2019**. La pubblicazione avverrà mediante l'albo e il sito internet istituzionale del Conservatorio.

Art. 6 Assemblea pubblica

Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dell'elettorato passivo potrà essere indetto un incontro con i candidati aperto a tutti i docenti del Conservatorio.

Art. 7 Scrutinio, proclamazione e ricorsi

1. Lo scrutinio e la proclamazione del/della vincitore/vincitrice seguirà quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, comma 6.
2. Avverso ai risultati delle votazioni gli interessati potranno presentare ricorso ai sensi dell'articolo 9 "Ricorsi" del "Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Milano" (allegato 2)..

Art. 8 Pubblicazione del presente decreto

Il presente decreto sarà affisso all'Albo Istituzionale e pubblicato nel sito internet www.consmilano.it, nonché inviato al M.I.U.R. - A.F.A.M. e agli altri Istituti superiori di studi musicali A.F.A.M..

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini

In allegato:

1. Art. 13 "Il Direttore" del vigente Statuto
2. Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Milano

Estratto dello Statuto del Conservatorio di Milano

(Approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010)

...Omissis...

Art. 13 - Direttore

1. Il Direttore, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 132/03, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio accademico;
 - b) presenta all'inizio e alla fine di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione;
 - c) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio accademico, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
 - d) emana i decreti relativi ai regolamenti di cui al precedente art.10, commi 1 e 2.
2. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico "per chiara fama" ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
5. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, di prima e di seconda fascia, tra i docenti di prima fascia - anche di altri Conservatori - in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/1999. Fino all'adozione del predetto regolamento l'elettorato passivo spetta ai docenti di prima fascia con una anzianità di servizio nei ruoli di almeno 5 anni e in possesso di esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
6. Il corpo docente elegge il Direttore a scrutinio segreto, sulla base di candidature corredate da programma elettorale e curriculum. Le candidature devono pervenire alla Direzione almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni e vengono affisse all'albo dell'Istituto. Le votazioni sono indette dal Direttore in carica almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato e si tengono a scrutinio segreto per tre giorni lavorativi consecutivi almeno cinque settimane prima della stessa scadenza. Risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno degli aventi diritto al voto). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra i due candidati che nella prima tornata hanno ottenuto il più alto numero di voti. La votazione di ballottaggio avviene a scrutinio segreto per una durata di tre giorni lavorativi consecutivi, con inizio non prima di sette giorni dalla pubblicazione del risultato della prima votazione. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, quale che sia il

numero dei votanti. In caso di parità si considera vincente il candidato che ha minore anzianità anagrafica.

7. Il Direttore entro 30 giorni dall'assunzione della carica nomina un vice-Direttore a cui attribuisce potere di firma su atti urgenti e dovuti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il vice-Direttore subentra al Direttore. In caso di impedimento permanente dello stesso, o di sue dimissioni, il vice-Direttore indice le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure di cui sopra. Il nuovo Direttore rimane in carica fino al termine del triennio in corso.
8. Il Direttore può affidare a docenti del Conservatorio l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, sentito il parere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
9. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. Tale potere viene esercitato con riferimento alle norme contrattuali del personale docente e a quanto disposto dai regolamenti del Conservatorio. Ogni decisione viene assunta sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Commissione di disciplina di cui al successivo art. 19. In casi di particolare gravità e urgenza il Direttore può intervenire con provvedimenti cautelativi anche prima del termine dell'istruttoria, in attesa del provvedimento definitivo.

...Omissis...



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 30 aprile 2019

Prot. n. 2624

**DECRETO DI EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL
DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MILANO**

Il Direttore e il Presidente del Conservatorio di Milano

- Visto l'articolo n. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
- Visto l'articolo n. 13 del vigente Statuto;
- Visto il decreto prot. n. 2622 del 30 aprile 2019 che ha annullato la precedente versione del regolamento, prot. n. 2560 del 23 aprile 2019;

DECRETANO

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del

Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Milano

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. In via ordinaria le elezioni sono indette dal Direttore in carica ogni triennio accademico, con apposito decreto.
2. Il decreto di indizione delle elezioni deve specificare il calendario degli adempimenti e tutte le informazioni utili a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, ex articolo 13 del vigente Statuto.

Art. 2 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e dell'art. 13 dello Statuto, l'elettorato attivo coincide con l'organico docente del Conservatorio nell'anno accademico di riferimento ed è costituito dai docenti di I e II fascia.
2. L'elenco dell'elettorato attivo viene pubblicato dalla Commissione elettorale successivamente al suo insediamento.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco dell'elettorato attivo devono essere segnalate al Presidente della Commissione elettorale. La segnalazione può essere presentata fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Presidente della Commissione elettorale provvede a verificare la segnalazione e, nel caso, alla eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco dell'elettorato attivo.

Art. 3 - Elettorato passivo

Fanno parte dell'elettorato passivo, e pertanto possono candidarsi, i docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5 dello Statuto.

Art. 4 - Candidature

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 5 dello Statuto possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale.
2. Le candidature devono obbligatoriamente contenere l'autocertificazione del candidato riguardante il possesso dei requisiti richiesti e, inoltre, devono essere corredate da:
 - a) programma elettorale;
 - b) curriculum del candidato;
 - c) documento di identità del candidato.
3. La candidatura, e l'intera documentazione a corredo, deve essere firmata dal candidato, pena inammissibilità della candidatura stessa.
4. Le modalità e le scadenze per la presentazione delle candidature vengono indicate nel decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 del precedente articolo 1.
5. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è compito della Commissione elettorale, come da successivo articolo 5.
6. Le candidature possono essere ritirate, mediante comunicazione scritta alla Commissione elettorale, fino a 48 ore antecedenti al primo giorno delle elezioni.
7. L'elenco dei candidati resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 5 - Commissione Elettorale

1. Alle operazioni elettorali è preposta una Commissione elettorale composta da n. 3 docenti scelti tra quelli in organico e in servizio presso il Conservatorio nell'anno accademico di riferimento.
2. I Commissari sono individuati dal Consiglio Accademico e nominati con decreto del Direttore in carica.
3. Il ruolo di Commissario è incompatibile con quello di candidato.
4. La Commissione elettorale svolge anche le funzioni di Commissione di seggio.
5. La Commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
6. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e di sovrintendere a tutti gli adempimenti connessi. In particolare la Commissione elettorale:
 - a) acquisisce e pubblica l'elenco dell'elettorato attivo (elettori);
 - b) dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto;
 - c) pubblica l'elenco dei candidati all'albo istituzionale e sul sito web istituzionale del Conservatorio, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
 - d) garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - e) esamina gli eventuali ricorsi;
 - f) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g) assicura il funzionamento del seggio elettorale;
 - h) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - i) redige il registro delle votazioni, i verbali delle operazioni di voto e dello scrutinio ed esamina gli eventuali ricorsi.

7. La Commissione elettorale può avvalersi della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo del Conservatorio.
8. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte con voto di maggioranza.

Art. 6 - Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di n. 3 (tre) giorni lavorativi, orario di apertura del seggio dalle ore 12.30 alle ore 15.30 per ciascun giorno di votazioni.
2. La Commissione elettorale redigerà il registro delle votazioni che dovrà essere controfirmato da ciascun elettore al momento della consegna della scheda elettorale, previo accertamento dell'identità personale. Il registro delle votazioni attesterà l'effettiva partecipazione dei votanti alle giornate di voto.
3. A ciascun elettore viene consegnata una sola scheda, precedentemente vidimata dal Presidente o dal Segretario della Commissione elettorale. Sulla scheda elettorale sono indicati i nominativi dei candidati ammessi al voto. In caso di omonimia, si indicherà anche un elemento distintivo.
4. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza apponendo un segno nello spazio corrispondente al candidato prescelto.
5. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore, o da un componente la Commissione di seggio, nell'apposita urna.
6. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
7. La scheda è nulla se:
 - a) è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale;
 - b) non è vidimata dalla Commissione;
 - c) è deteriorata;
 - d) comunque in tutti i casi in cui non sia ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le suddette modalità di voto si applicheranno anche in caso di eventuale ballottaggio.

Articolo 7 - Modalità di elezione

Le modalità di elezione sono stabilite dall'art. 13, comma 6 dello Statuto.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione consegnerà il verbale dello scrutinio (nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni e delle correlate decisioni assunte dalla Commissione) unitamente al residuo materiale della votazione, al Direttore amministrativo, il quale provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale e all'albo istituzionale.

Art. 9 - Ricorsi

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio, gli interessati hanno n. 5 giorni per presentare ricorso al Presidente della Commissione elettorale, tramite PEC, raccomandata o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.
2. In caso di ricorsi la Commissione elettorale si riunisce entro 5 giorni dalla scadenza per la presentazione dei reclami e comunica le proprie decisioni motivandole mediante verbale.

3. Ove, invece, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati dello scrutinio, non pervengano ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermato l'esito delle elezioni.

Art. 10 – Pubblicazione risultati definitivi

Al termine delle procedure sopra descritte, il Direttore in carica dispone la pubblicazione all'albo istituzionale e sul sito web istituzionale dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.

Articolo 11 – Nomina del Direttore

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Articolo 12 - Decadenza

Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3, ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 13 - Norme finali

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato o sostituito secondo le identiche procedure seguite per la sua approvazione.

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini

Il Presidente
(F.to) Raffaello Vignali